

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 169/01	ECU.....	1
97/C 169/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea in Francia ⁽¹⁾	2
97/C 169/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea in Francia ⁽¹⁾	3
97/C 169/04	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle macchine, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE ⁽¹⁾	4

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

3 giugno 1997

(97/C 169/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4875	Marco finlandese	5,88692
Corona danese	7,46972	Corona svedese	8,84572
Marco tedesco	1,96151	Sterlina inglese	0,694743
Dracma greca	312,628	Dollaro USA	1,13625
Peseta spagnola	165,688	Dollaro canadese	1,56041
Franco francese	6,61298	Yen giapponese	131,714
Sterlina irlandese	0,763046	Franco svizzero	1,62836
Lira italiana	1927,89	Corona norvegese	8,09409
Fiorino olandese	2,20717	Corona islandese	80,1853
Scellino austriaco	13,8066	Dollaro australiano	1,49802
Scudo portoghese	198,105	Dollaro neozelandese	1,65201
		Rand sudafricano	5,07904

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea in Francia

(97/C 169/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) ed Ajaccio, Parigi (Orly) e Bastia, Parigi (Orly) e Calvi e Parigi (Orly) e Figari, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 199 del 3 agosto 1995 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Tale modifica è effettuata a norma del paragrafo 2.2 degli oneri inizialmente imposti, il quale prevede che la tariffa massima imposta potrà aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) fissato dalla legge finanziaria e che, in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato.

2. L'onere di servizio pubblico modificato è il seguente:

«2.2. Relativamente alle tariffe

La tariffa piena, di sola andata, su ciascuna delle suddette rotte deve essere al massimo di 945 franchi francesi; questo importo comprende l'imposta sul valore aggiunto per la parte continentale del percorso. Sulla rotta Parigi (Orly)—Figari, la suddetta tariffa massima e le tariffe ridotte indicate in seguito possono essere maggiorate di 5 franchi francesi.»

N.B. *Le altre condizioni indicate nella suddetta comunicazione restano immutate.*

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea in Francia

(97/C 169/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Marsiglia ed Ajaccio, Marsiglia e Bastia, Marsiglia e Calvi, Marsiglia e Figari, Tolone ed Ajaccio, Tolone e Bastia, Nizza ed Ajaccio, Nizza e Bastia, Nizza e Calvi e Nizza e Figari, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 199 del 3 agosto 1995 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Tale modifica è effettuata a norma del paragrafo 2.2 degli oneri inizialmente imposti, il quale prevede che la tariffa massima imposta potrà aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) fissato dalla legge finanziaria e che, in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato.
2. L'onere di servizio pubblico modificato è il seguente:

«2.2. Relativamente alle tariffe

La tariffa piena, di sola andata, sulle rotte Marsiglia—Ajaccio, Marsiglia—Bastia e Marsiglia—Calvi deve essere al massimo di 486 FRF; sulle rotte Nizza—Ajaccio, Nizza—Bastia e Nizza—Calvi deve essere al massimo di 435 FRF; sulle rotte Tolone—Ajaccio e Tolone—Bastia deve essere al massimo di 494 FRF; sulla rotta Marsiglia—Figari deve essere al massimo di 500 FRF; sulla rotta Nizza—Figari deve essere al massimo di 440 FRF. Questi importi non comprendono le imposte applicabili. Sulle rotte Marsiglia—Figari e Nizza—Figari, la suddetta tariffa massima e le tariffe ridotte indicate in seguito possono essere maggiorate di 5 FRF supplementari.»

N.B. *Le altre condizioni indicate nella suddetta comunicazione restano immutate.*

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle macchine⁽¹⁾, modificata dalle direttive 91/368/CEE⁽²⁾, 93/44/CEE⁽³⁾ e 93/68/CEE⁽⁴⁾

(97/C 169/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 201	Macchine per gomma e materie plastiche — Macchine a iniezione — Requisiti di sicurezza	1997
CEN	EN 415-4	Sicurezza delle macchine per imballare — Parte 4: pallettizzatori e depallettizzatori	1997
CEN	EN 746-1	Apparecchiature di processo termico industriale — Parte 1: requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale	1997
CEN	EN 746-2	Apparecchiature di processo termico industriale — Parte 2: requisiti di sicurezza per la combustione e per la manutenzione dei combustibili	1997
CEN	EN 746-3	Apparecchiature di processo termico industriale — Parte 3: requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera	1997
CEN	EN 836	Macchine da giardinaggio — Tosaerba a motore — Sicurezza	1997
CEN	EN 1299	Vibrazioni meccaniche ed urti — Isolamento delle macchine dalle vibrazioni — Informazioni per l'applicazione dell'isolamento dalle sorgenti	1997
CEN	EN 12626	Sicurezza delle macchine — Macchine laser — Requisiti di sicurezza (ISO 11553:1996 modificata)	1997

(¹) OEN: Organismi europei di normalizzazione.

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, telefax (32-2) 550 08 19.

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19.

(CLC)

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33-4) 92 94 42 12, telefax (33-4) 93 65 47 16.

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco⁽⁵⁾ figura in annesso alla direttiva n. 83/189/CEE⁽⁶⁾ del Consiglio modificata dalla direttiva 94/10/CE⁽⁷⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista⁽⁸⁾.

(¹) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.

(²) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.

(³) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 12.

(⁴) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

(⁵) GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 32.

(⁶) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(⁷) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

(⁸) GU n. C 93 del 22. 3. 1997, pag. 3.

GU n. C 141 dell'8. 5. 1997, pag. 10.